

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. *XIV*] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. *artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1*], di razza, di lingua [cfr. *art. 6*], di religione [cfr. *artt. 8, 19*], di opinioni politiche [cfr. *art. 22*], di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.